

Rapporto esplicativo relativo alla modifica dell'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accREDITAMENTO nel settore universitario

del 10 settembre 2025

1. Situazione iniziale

Conformemente all'articolo 30 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e all'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015² tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario, il Consiglio delle scuole universitarie ha specificato le condizioni per l'accREDITAMENTO ed emanato l'ordinanza del 28 maggio 2015³ per l'accREDITAMENTO nel settore universitario (Ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU).

L'ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU concretizza i requisiti dell'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'articolo 30 LPSU e dell'accREDITAMENTO dei programmi ai sensi dell'articolo 31 LPSU. Essa stabilisce i requisiti per l'ammissione alla procedura di accREDITAMENTO, la procedura dell'accREDITAMENTO iniziale e del rinnovo dell'accREDITAMENTO, nonché gli standard di qualità da applicare nelle procedure.

Nel corso delle varie discussioni sull'ordinanza per l'accREDITAMENTO condotte tra il 2015 e il 2022, il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU) ha deciso di iscrivere nell'ordinanza il principio di una procedura semplificata per il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale. Il Consiglio svizzero di accREDITAMENTO (CSA) e l'Agenzia svizzera di accREDITAMENTO e garanzia della qualità (AAQ) hanno ricevuto il compito di presentare una proposta che contribuisca a semplificare il rinnovo dell'accREDITAMENTO sulla base delle esperienze raccolte negli ultimi sette anni.

La presente modifica dell'ordinanza è volta ad attuare tale mandato (cfr. n. 2 e 4). Contemporaneamente, sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni, sono stati rielaborati gli standard di qualità definiti nell'allegato 1 dell'ordinanza (punto 3) e sono state sviluppate delle linee guida per garantire maggiore chiarezza nella procedura di accREDITAMENTO a tutti gli attori coinvolti, ovvero le scuole universitarie e le agenzie di accREDITAMENTO (punto 5).

2. Bilancio al termine del periodo transitorio LPSU

Alla scadenza fissata per la fine del 2022 del periodo transitorio, previsto dall'articolo 75 capoverso 1 LPSU per l'accREDITAMENTO, il CSA ha tracciato un bilancio sulla base di oltre 50 procedure di accREDITAMENTO istituzionale e di colloqui con tutti i gruppi di interesse. È giunto alla conclusione che la procedura di accREDITAMENTO istituzionale ha pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati: le scuole universitarie pubbliche hanno potuto ottenere l'accREDITAMENTO istituzionale in tempo utile e in alcuni casi hanno proceduto ad ampi adeguamenti strutturali. Allo stesso tempo, il tasso di successo inferiore al 50% delle istituzioni private dimostra che l'accREDITAMENTO istituzionale è riuscito ad affermarsi come garante della qualità nel panorama universitario svizzero.

Nel suo bilancio, il CSA ha anche individuato margini di miglioramento, in particolare nella formulazione degli standard di qualità. Le università dedicano uno sforzo eccessivo all'autovalutazione. Sebbene la guida dell'AAQ raccomandi una lunghezza di 50-80 pagine per l'autovalutazione, spesso le autovalutazioni sono più voluminose. Inoltre gli accREDITAMENTI istituzionali sono talvolta vincolati a un numero elevato di oneri. Nella sua analisi il Consiglio di accREDITAMENTO è giunto alla conclusione che la causa di questi due sviluppi è da ricercarsi nella formulazione degli standard di qualità.

¹ RS 414.20

² RS 414.205

³ RS 414.205.3

Nella versione attuale, ogni standard contiene spesso diversi criteri. Allo stesso tempo, gli standard non si riferiscono all'organizzazione, alle attività e alle infrastrutture dell'università, ma al sistema di garanzia della qualità. Ciò comporta una certa ambiguità e autovalutazioni laboriose: per le scuole universitarie spesso non è chiaro come soddisfare gli standard. Per quanto riguarda criteri fondamentali come la ricerca o la qualificazione del personale scientifico, la relativa ambiguità degli standard porta a valutazioni poco chiare che si traducono in decisioni vincolate a oneri.

3. Standard della qualità: nuova formulazione linguistica

Nel 2015 gli standard di qualità sono stati formulati in modo volutamente aperto, al fine di garantire alle scuole universitarie la massima autonomia possibile nella risposta. Tuttavia, le formulazioni aperte creano anche incertezza su come soddisfare gli standard. A seguito della sua analisi, il Consiglio di accreditamento è giunto alla conclusione che una riformulazione linguistica degli standard di qualità aumenterebbe la loro precisione e quindi la chiarezza della loro applicazione.

Il CSA ha elaborato, insieme all'AAQ, una bozza per la riformulazione linguistica degli standard di qualità. Nell'autunno 2024, il CSA ha discusso tale bozza con i responsabili della qualità di tutti i tipi di scuole universitarie e delle istituzioni private. Successivamente ha approvato gli standard all'attenzione della CSSU.

Il quadro giuridico del presente progetto rimane invariato ed è costituito dall'articolo 30 LPSU. Il Consiglio di accreditamento non ha aggiunto né tolto criteri rispetto alla versione vigente. Gli standard sono ora raggruppati in tre ambiti anziché cinque come in precedenza:

- I. Organizzazione e direzione, governance e gestione della qualità
- II. Insegnamento, ricerca e servizi
- III. Risorse umane, finanze e infrastrutture

In questo modo vengono trattati innanzitutto gli elementi strutturali, in un secondo ambito le attività principali delle scuole universitarie e in un terzo le condizioni quadro delle scuole universitarie. L'attuale settore «Comunicazione» viene integrato negli standard corrispondenti. I settori «Strategia di garanzia della qualità» e «Governance» vengono raggruppati. Le attività principali delle scuole universitarie avranno così più spazio e anche più importanza nella valutazione. Gli attuali 18 standard diventeranno 23. Infine, il CSA ha anche semplificato gli standard dal punto di vista linguistico ed eliminato le definizioni poco precise. La sinossi delle versioni 2015 e 2024 mostra per ciascuno dei nuovi standard le modifiche rispetto al testo attuale (allegato sinossi).

4. Commento alle singole disposizioni

Art. 1 lett. c, titolo della sezione 5 e art. 8a

Nel corso delle discussioni sull'ordinanza per l'accREDITAMENTO, il Consiglio delle scuole universitarie ha deciso di iscrivere nell'ordinanza il principio di una procedura semplificata per il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale. Secondo quanto sancito nella sezione 5, le disposizioni riguardano infatti la procedura iniziale e il primo rinnovo dell'accREDITAMENTO. Il Consiglio delle scuole universitarie aveva incaricato il CSA di elaborare proposte per l'attuazione di una procedura di rinnovo dell'accREDITAMENTO. Considerata la mancanza di unanimità sulle varianti proposte per il rinnovo dell'accREDITAMENTO, il Consiglio delle scuole universitarie ha incaricato il CSA di presentargli, al termine degli accREDITAMENTI in corso fino alla fine del 2022, una nuova proposta volta a semplificare l'accREDITAMENTO, elaborata insieme all'AAQ sulla base delle esperienze accumulate negli ultimi sette anni. Poiché la presente modifica dell'ordinanza ha per oggetto proprio la realizzazione di tale mandato, l'indicazione del «primo rinnovo» nell'articolo 1 lettera c e nel titolo della sezione 5 può essere stralciata e l'articolo 8a abrogato.

Le disposizioni della sezione 5 regolano d'ora in poi la procedura di accREDITAMENTO iniziale e di rinnovo dell'accREDITAMENTO.

Art. 9 cpv. 1

In base alla modifica proposta dell'allegato 1 dell'ordinanza, la valutazione non dovrebbe limitarsi al sistema di garanzia della qualità, ma comprendere anche il rispetto degli standard di qualità. La formulazione del paragrafo 1 viene integrata e adeguata con il concetto di standard di qualità.

Art. 19 Durata dell'accreditamento

L'attuale articolo 19 fissa la durata di validità dell'accreditamento a sette anni. La procedura di accreditamento dura di regola 18 mesi dall'apertura della procedura da parte dell'agenzia fino alla decisione del Consiglio di accreditamento. Con la verifica delle condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento, la procedura si prolunga fino a un totale di 24 mesi.

Prima che le scuole universitarie possano iniziare la procedura di rinnovo dell'accreditamento, occorre verificare e accertare l'adempimento di eventuali oneri imposti dalla procedura precedente. Tale verifica può essere effettuata «su dossier» dall'agenzia, «su dossier» dagli esperti o con una visita sul posto da parte di esperti. Ne consegue un periodo di ulteriori 18 mesi per la verifica dell'adempimento degli oneri. In termini puramente matematici, le scuole universitarie hanno a disposizione tre anni e mezzo per adempiere agli oneri. Nella sua prassi attuale, il Consiglio di accreditamento ha generalmente fissato termini di 24 mesi, in rari casi di 36 mesi.

Si propone di ridurre la durata dell'accreditamento iniziale a 5 anni e di estendere la durata del rinnovo dell'accreditamento a 8 anni. La distinzione tra queste due durate consente, da un lato, di semplificare il rinnovo dell'accreditamento e, dall'altro, di innalzare il livello di difficoltà per ottenere il primo accreditamento. Per il primo accreditamento ciò significa che il tempo a disposizione per adempiere agli oneri è di un anno e mezzo al massimo. La pratica dimostra che in questo modo è possibile eliminare le carenze nei requisiti formali. Le carenze nella ricerca o nel personale scientifico, invece, richiedono di norma più tempo. In caso di accreditamento iniziale con durata ridotta a 5 anni, in futuro si terrà conto del fatto se sia possibile soddisfare i requisiti in un periodo di tempo più breve. In presenza di molteplici oneri, l'accreditamento verrebbe di conseguenza respinto. La riduzione della durata di validità dell'accreditamento iniziale porterà quindi a un minor numero di accreditamenti vincolati a oneri e quindi a decisioni più rapide e coerenti. Il prolungamento della durata di validità del rinnovo dell'accreditamento contribuisce invece ad alleggerire il carico di lavoro delle scuole universitarie già accreditate.

Art. 22 cpv. 1 primo periodo e art. 23

Secondo la formulazione attuale, gli standard di qualità sono raggruppati in cinque ambiti. La modifica dell'ordinanza richiede un adeguamento formale di questi due articoli. Non è inoltre necessario menzionare gli ambiti o il loro numero.

Art. 24 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Il capoverso 1 disciplina il trattamento delle domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza. Queste saranno esaminate secondo il diritto previgente. In questo modo si tiene conto del fatto che le scuole universitarie hanno già iniziato a preparare la domanda di accreditamento secondo gli standard attualmente in vigore.

Il capoverso 2 prevede un'eccezione per le domande di rinnovo dell'accreditamento pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica. In questi casi, se l'accreditamento viene rinnovato, la durata applicata all'accreditamento è di otto anni, conformemente al nuovo articolo 19 capoverso 2.

Entrata in vigore

È previsto che il Consiglio delle scuole universitarie prenda atto dei risultati della consultazione nella sua riunione di febbraio 2026, adotti le modifiche definitive dell'ordinanza e le metta in vigore il 1° luglio 2026.

5. Linee guida del Consiglio svizzero di accreditamento

Il Consiglio di accreditamento decide in merito all'accreditamento istituzionale sulla base delle proposte delle agenzie, dei rapporti dei gruppi di esperti e delle autovalutazioni delle scuole universitarie. I requisiti per l'accreditamento istituzionale sono definiti nell'articolo 30 LPSU. L'ordinanza sull'accreditamento LPSU concretizza i requisiti sotto forma di standard di qualità e stabilisce la procedura.

Le agenzie hanno tuttavia un margine di manovra nell'organizzazione della procedura: sono infatti previsti i seguenti elementi: rapporto di autovalutazione (art. 11 ordinanza per l'accreditamento LPSU), gruppo di esperti, visita sul posto e rapporto del gruppo di esperti (art. 12) nonché gli standard (art. 22 e allegato 1). Gli esperti hanno a loro volta un margine di apprezzamento discrezionale nella valutazione degli standard di qualità.

Con il nuovo strumento delle linee guida, il CSA contribuisce ulteriormente alla chiarezza delle procedure. Per ogni standard, esso specifica quali prove sono necessarie come base per la valutazione degli standard da parte dei gruppi di esperti e per la propria decisione di accreditamento. In questo modo, il CSA intende fornire a tutti gli attori coinvolti – scuole universitarie e agenzie – maggiore chiarezza sulle sue aspettative e sulla sua prassi decisionale prima dell'avvio delle procedure, senza interferire con l'indipendenza operativa delle agenzie. Le linee guida sono uno strumento del Consiglio di accreditamento. Quest'ultimo può modificarle qualora riscontri una mancanza di chiarezza o una tendenza a un'errata interpretazione di un determinato standard.

Allegati:

- Sinossi standard di qualità
- Linee direttrici del CSA (f, d)